

DAMIANI S.P.A.

SEDE SOCIALE IN VALENZA (AL), PIAZZA DAMIANO GRASSI DAMIANI N. 1 - CAPITALE SOCIALE EURO 36.344.000 I.V.
CODICE FISCALE E P. IVA 01457570065 - ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ALESSANDRIA N. 01457570065
REA N. 162836/AL

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DAMIANI S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "T.U.F."), come successivamente integrato e modificato, nonché degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione – insieme con l'ulteriore documentazione – una relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria, presso la sede legale in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno 26 luglio 2013 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2013, stessi luogo ed ora.

In particolare l'ordine del giorno della summenzionata Assemblea è il seguente:

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2013 e presentazione del Bilancio Consolidato; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 luglio 2012 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. Rinnovo del Collegio Sindacale; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 5. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

1. Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2013 e presentazione del Bilancio Consolidato; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della

Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Vi informiamo che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno, inclusa la relativa proposta di deliberazione, è ampiamente contenuto nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2013, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 marzo 2013, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del T.U.F., che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla legge entro il 29 giugno 2013, insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente; entro il medesimo termine saranno messe a disposizione del pubblico la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione con le modalità previste dalla vigente normativa.

§ § §

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 luglio 2012 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

come da prassi, Vi chiediamo di rinnovare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, in conformità con la normativa in vigore.

Pertanto, Vi indichiamo di seguito le motivazioni e le modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie della Società per le quali il Consiglio di Amministrazione propone il rinnovo della relativa autorizzazione.

Vi ricordiamo che con deliberazione assunta il 26 luglio 2012, avete autorizzato l'acquisto di azioni ordinarie proprie in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale e cioè per massime n. 16.520.000 (sedici milioni cinquecentoventimila) azioni, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della deliberazione. Il prossimo 26 gennaio 2014 l'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere.

Riteniamo quindi utile, con l'occasione della prossima Assemblea, e al fine di evitare un'apposita convocazione in prossimità della scadenza di cui sopra, sottoporre alla Vostra approvazione una nuova proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione, da parte della Società, di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 luglio 2012, per quanto non utilizzato.

Si ricorda che, alla data di approvazione della presente relazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la Società detiene direttamente n. 5.556.409 proprie pari al 6,727% circa del capitale sociale dell'Emittente. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

2.1 Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di

azioni proprie.

Le motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a sottoporre nuovamente all'Assemblea degli Azionisti la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e, a certe condizioni, di disposizione delle stesse, sempre nel rispetto della parità di trattamento degli Azionisti e della normativa – anche regolamentare – in vigore, sono le medesime prospettate nel provvedimento di deliberazione del 26 luglio 2012, ovvero la convenienza di poter intervenire, nell'interesse della Società e di tutti i Soci, in rapporto a situazioni contingenti di mercato, per svolgere un'attività che migliori la liquidità del titolo stesso, favorendo il regolare andamento delle contrattazioni (il tutto, naturalmente, nel rispetto delle modalità di legge e della normativa applicabile in materia di “abusi di mercato” ed assicurando la parità di trattamento degli Azionisti).

Inoltre, le azioni proprie potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari, nonché per procedere ad investimenti in azioni della Società qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione (sempre nel rispetto della normativa applicabile, in particolare in materia di “abusi di mercato”); inoltre le azioni proprie potranno essere acquistate, cedute e/o assegnate a dipendenti, amministratori, collaboratori del Gruppo Damiani anche in relazione a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F.; infine, l'acquisto potrà essere effettuato in relazione ad operazioni commerciali di interesse per la Società.

2.2 Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la proposta di autorizzazione.

L'autorizzazione che il Consiglio richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto delle azioni della Società da effettuarsi, anche in più riprese, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale, e quindi per massime n. 16.520.000 (sedici milioni cinquecentoventimila) azioni – tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate – e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo Bilancio regolarmente approvato. L'autorizzazione richiesta include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione.

2.3 Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

Come detto, il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto non potrà eccedere il limite previsto dall'art. 2357, comma 3, del codice civile corrispondente alla quinta parte del capitale sociale dell'Emittente, tenendosi conto a tale fine delle azioni possedute dalla Società e di quelle che dovessero essere eventualmente acquisite dalle società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività

l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi degli articoli 2359-bis e seguenti del codice civile.

Alla data di approvazione della presente relazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la Società detiene direttamente n. 5.556.409 proprie pari al 6,727% circa del capitale sociale dell'Emittente, mentre non vi sono azioni proprie detenute per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

2.4 Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, viene richiesta senza limiti di tempo.

2.5 Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato.

Acquisto di azioni proprie

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più Amministratori, in osservanza delle seguenti modalità: salvi i casi di corrispettivo non in danaro, il prezzo di acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e come massimo non superiore del 20% (venti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

Disposizione di azioni proprie

Per quanto concerne la successiva disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere non inferiore al 90% (novanta per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie sia nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente, sia nel caso di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime ad amministratori, dipendenti o collaboratori del Gruppo Damiani, nonché, in generale, in esecuzione di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., o di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci.

2.6 Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 132 del T.U.F. e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, o sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, o mediante acquisto e vendita, in conformità con le vigenti disposizioni regolamentari, di strumenti derivati negoziati sul mercato che prevedano la consegna

fisica delle azioni sottostanti, o ancora mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, e in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme comunitarie.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito in ossequio alla normativa di volta in volta vigente, tenuto conto dell'esigenza di rispettare in ogni caso il principio di parità di trattamento degli Azionisti.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene la disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la disposizione avverrà mediante alienazione in borsa, fuori mercato, mediante scambio con partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente, assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime a favore di amministratori, dipendenti, collaboratori del Gruppo Damiani e, in generale, in esecuzione di programmi di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., o anche nell'ambito di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci o mediante offerta pubblica di vendita o di scambio.

Le azioni potranno essere alienate anche per il tramite di abbinamento ad altri strumenti finanziari.

2.7 Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale.

Si fa presente che il sopra menzionato acquisto di azioni proprie non è strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

§ § §

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,

DELIBERA

1) di revocare la delibera assembleare del 26 luglio 2012 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;

2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:

- l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale, e quindi per massime n. 16.520.000 (sedecimilioni cinquecentoventimila) azioni – tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate – e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;
- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;
- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e con l'art. 144-bis del Reg. Consob n. 11971/99: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le diverse modalità consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le applicabili norme comunitarie;
- salvi i casi di corrispettivo non in danaro, il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e come massimo non superiore del 20% (venti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto;
- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 90% (novanta per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie sia nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente, sia nel caso di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime ad amministratori, dipendenti o collaboratori del Gruppo Damiani nonché in esecuzione di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., e di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;
- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo”.

§ § §

3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che ogni commento relativo al terzo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. (introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre 2010

n. 259 emanato in forza della delega di cui all'art. 24 della L. 4 giugno 2010 n. 96, cd. Legge Comunitaria 2009), che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico entro il 5 luglio 2013 presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.damiani.com (sezione "Investor Relations/ Documenti Finanziari/ Bilanci e Relazioni").

Si rammenta che la Relazione sulla Remunerazione si compone di due sezioni: (i)) l'una, dedicata all'illustrazione della politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2013/2014, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; (ii) l'altra, volta a fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione della Società con riferimento all'esercizio 2012/2013, nonché a descrivere i compensi corrisposti nell'esercizio 2012/2013 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del T.U.F.; tale deliberazione non è vincolante.

§ § §

4. Rinnovo del Collegio Sindacale; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che il mandato dell'attuale Collegio Sindacale scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2013; il Vostro Consiglio di Amministrazione ha pertanto convocato l'Assemblea degli Azionisti anche al fine di procedere alla nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale deve essere composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, che durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale e manifatturiero dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e dei servizi, in genere.

Si rammenta che la nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti avverrà mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale.

Pertanto, tanti Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola – a pena di decadenza – presso la sede legale della Società entro il 1° luglio 2013.

Ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti, il deposito delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale

potrà essere effettuato anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it.

Si informa che l'art. 24 dello Statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011, n. 120, prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. Pertanto, trattandosi del primo mandato successivo all'entrata in vigore della menzionata legge, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale il genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – dovrà ottenere una quota pari almeno ad un quinto dei Sindaci eletti. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti dell'organo di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

In definitiva, tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale appartengano al genere meno rappresentato almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa – anche regolamentare – vigente, ivi incluse (i) le informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei Soci presentatori dell'eventuale lista di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi di legge e regolamento; (iii) il curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto e comunicano la loro accettazione della candidatura.

I Soci presentatori hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; ove non disponibile al momento del deposito delle liste, tale documentazione dovrà pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei curricula depositati presso la sede legale della Società, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale, (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità, e non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino

i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione in vigore.

Qualora entro il 1° luglio 2013 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, in applicazione dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti e dell'art. 24 dello Statuto sociale, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e, cioè, sino al 4 luglio 2013 compreso), ed in tal caso la soglia di capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste è ridotta alla metà (1,25%).

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, una proposta di deliberazione assembleare sul punto 4 all'ordine del giorno (anche in ordine al compenso).

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti – nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa – due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate – neppure indirettamente – con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti – nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa – il restante Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, si procederà a sostituire il secondo Sindaco effettivo e/o il Sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con delibera adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.

Sarà Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente non troveranno applicazione nel caso in cui sia stata presentata e/o votata una sola lista; in tali casi, l'Assemblea delibera a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In osservanza della legge e dello Statuto sociale, l'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina anche il compenso loro spettante.

§ § §

5. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che in data 14 giugno 2013 il Consigliere Francesco Minoli – nominato dall'Assemblea del 26

luglio 2012 tra i candidati della lista presentata dall'Azionista Leading Jewels S.A. – ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia alla data dell'Assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio d'esercizio al 31 marzo 2013.

Sempre in data 14 giugno 2013 il Vostro Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto delle menzionate dimissioni, in osservanza dei principi dell'Autodisciplina ha proceduto a valutare il funzionamento, la dimensione e la composizione del Consiglio medesimo e dei Comitati costituiti al proprio interno, ritenendo allo stato opportuno – anche in un'ottica di contenimento dei costi – non procedere a sostituire l'Amministratore dimissionario.

In particolare, dal processo di autovalutazione sono emersi, da un lato, la congruità di un Consiglio composto anche da sette membri (di cui tre non esecutivi, due dei quali indipendenti) rispetto all'operatività e all'attività svolta dalla Società; dall'altro, il carattere eterogeneo delle professionalità chiamate a contribuire ai lavori del Consiglio, e in particolar modo delle competenze degli Amministratori non esecutivi nelle materie economiche, contabili, giuridiche e/o finanziarie, che contribuiscono ad alimentare la dialettica consiliare, presupposto di ogni decisione collegiale meditata e consapevole.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione della Società deve essere composto da un numero di membri variabile tra un minimo di cinque e un massimo di quindici.

Si precisa infine che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato per tre esercizi dall'Assemblea degli Azionisti del 26 luglio 2012, e pertanto resterà in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2015.

§ § §

Per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Minoli,
- preso atto della Relazione degli Amministratori predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98,

DELIBERA

di rideterminare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.”

§ § §

Milano, 14 giugno 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Guido Grassi Damiani